



LUIGI BELLUZZO

Equity partner di Belluzzo & Partners

La nuova «White List» dei Paesi collaborativi: nuove opportunità

Con il decreto ministeriale 9 agosto 2016 è stato aggiornato l'elenco dei Paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni contenuto nel decreto 4 settembre 1996 (la cd. «White List»). Per effetto del nuovo decreto, molti Paesi che prima erano ritenuti «non collaborativi» sono ora inclusi nel nuovo elenco. La nuova White List conta adesso 123 Paesi a fronte di poco più di 70 contenuti in quella originaria. L'incremento è assai significativo tanto più se si considera che alcuni di questi nuovi entrati erano veri e propri «paradisi fiscali» e come tali sotto i riflettori dell'amministrazione finanziaria (ad esempio Hong Kong, le isole del canale, le Isole Cayman, le British Virgin Islands, Seychelles etc.). L'inclusione dei nuovi Paesi è dovuta principalmente ai recenti accordi per lo scambio di informazioni stipulati con l'Italia su impulso della procedura di Voluntary Disclosure e all'accordo multilaterale sullo scambio automatico delle informazioni finanziarie promosso dall'OCSE (che entrerà in vigore nel 2017/2018). Il governo italiano, tuttavia, si è riservato un apposito diritto di controllo volto a verificare l'effettività di tali accordi e la possibilità di eliminare dal suddetto elenco i Paesi che a causa di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa non garantiranno nella prassi operativa un adeguato scambio di informazioni ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con il nostro Paese. La conseguenza principale del nuovo elenco consiste di fatto nell'ampliamento del mercato dei capitali per i soggetti residenti che, a determinate condizioni, potranno finanziarsi più facilmente grazie ad investitori esteri residenti nei (nuovi) Paesi inclusi nella White List. Infatti, tali soggetti saranno incentivati a compiere operazioni finanziarie nel nostro Paese per effetto dell'esenzione fiscale accordata ai redditi da queste derivanti a diverso titolo. Per esempio, potranno investire non solo nei titoli del debito pubblico ma anche nelle obbligazioni emesse da soggetti

privati italiani (banche, società commerciali ecc., a determinate condizioni) senza subire tassazione alla fonte nel nostro Paese sui relativi interessi ed altri proventi (ai sensi dell'articolo 6 del decreto n. 239/1996). Potranno, altresì, investire in fondi comuni o Sicav di diritto italiano o effettuare operazioni di prestito titoli nonché di pronti contro termine/riporto con controparti italiane senza essere assoggettati a ritenuta sui relativi proventi (ai sensi dell'articolo 26-quinquies e articolo 26-bis, del D.p.R n. 600/1973). Oltre a ciò, e forse ancora più importante, è la possibilità accordata ai soli investitori istituzionali esteri di concedere finanziamenti a medio e lungo termine (ovvero di durata superiore a 18 mesi) a imprese italiane, godendo dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli interessi (ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis del D.p.R n. 600/1973). In virtù di quest'ultima previsione, fondi sovrani di Paesi quali l'Arabia Saudita o il Qatar e investitori istituzionali privati residenti in Paesi inclusi nella nuova White List, potranno concedere finanziamenti in Italia senza neppure dover provare di essere tassati sui relativi proventi nei rispettivi paesi di residenza. Quest'ultima, infatti, non è una condizione imposta per essere ammessi a godere dell'esenzione fiscale accordata dalle norme sopra richiamate. Tuttavia, se i predetti investitori esteri fossero a loro volta controllati da soggetti italiani, oltre ad eventuali valutazioni sulla natura elusiva dell'operazione posta in essere, potrebbe sorgere l'obbligo di tassare per trasparenza in capo al soggetto che esercita il controllo il reddito conseguito dall'investitore estero (gli interessi derivanti dai finanziamenti concessi alle imprese italiane). Ciò deriverebbe dall'applicazione della normativa sulla società estere controllate (denominata anche «CFC») che impone di tassare per trasparenza i redditi delle controllate estere allorché detti redditi siano assoggettati nel Paese estero ad una tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana. ➤